

R.G.1540 /2011



REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale di PAVIA
SEZIONE PRIMA

Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. ANDREA BALBA
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1540/2011 R.G.

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 26.10.2011

letti gli atti;

visto l'art. art. 5 del D.Lgs. 28/2010 secondo cui *Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilita' medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicita', contratti assicurativi, bancari e finanziari, e' tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell'articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. L'improcedibilita' deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.*

Ritenuto

- che il suddetto elenco debba essere interpretato restrittivamente in quanto la conciliazione obbligatoria costituisce condizione per l'esercizio della azione giudiziaria altrimenti libero;
- che l'azione proposta da [redacted] è una azione revocatoria ex art. 2901 c.c. restando irrilevante che la stessa abbia quale presupposto un inadempimento a contratto bancario;

vista la richiesta di termini ex art. 183, comma 6 c.p.c.;

P.T.M.

respinge l'eccezione preliminare di improcedibilità dell'azione;
concede alle parti i termini richiesti a decorrere dal 15.11.2011 e fissa udienza istruttoria
al 29.2.12 h900
Si comunichi ANCHE A MEZZO FAX ove necessario
Pavia, il 26/10/2011

Il Giudice
Andrea Balba

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanna ALBINI

DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
27 OTT 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Giovanna ALBINI